



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
- div. VII-**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924 Fax. 06 46834023
e-mail: Dir7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **23 dicembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **EB HOLDING SPA**, per accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Sauro Ferri, assistito da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per UILTuCS Naz.le, Sabina Bigazzi con delega agli atti del Ministero.

Sono, altresì, presenti per la RSA Filcams Cgil Riccardo Russo.

PREMESSO CHE

1. Confcommercio Roma - in nome e per conto della Società in oggetto, con nota pervenuta in data 15.12.14 (Prot. n.24981 del 17.12.14) - ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 17.12.2014 (Prot. n.25027) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
2. in esito al presente incontro, le Parti sociali hanno concordato in ordine alla necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, quale unico strumento utilizzabile dalla Società al fine di far fronte alle difficoltà economico-finanziarie tutt'oggi in essere, necessario per proseguire nel percorso di gestione non traumatica dei livelli occupazionali di cui al verbale di accordo del 02.09.13, che ha consentito ad oggi di ridurre parzialmente l'esubero iniziale.

VISTO

che, con D.M. n.81381 del 02.05.14, la Società in oggetto, in forza di accordo ministeriale del 02.09.13, ha ottenuto la concessione del trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 09.09.13 e sino all'08.09.14, con riguardo alla Sede Direzionale di Segrate (MI), alla Parafarmacia di Erbusco (BS) e a n. 09 City Store di Roma Tuscolana, Livorno, Prato-Galilei, Voghera, Savona, Alba, Milano-Caroncini, Rovigo, Udine.

CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 ss.mm.ii il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

VISTO

il verbale di accordo governativo del 23.09.14, in forza del quale la Società ha presentato istanza - alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ed i. o. - per accedere, per il periodo 24.09.14-31.12.14, al trattamento di Cig in deroga con riguardo a n. 23 unità lavorative delle unità produttive di Segrate (MI), Erbusco (BS), Roma-Tuscolana, Livorno, Prato-Galilei, Voghera (PV), Savona, Alba (CN), Milano-Caroncini, Rovigo e Udine.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

CONSIDERATI

il Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85, la Circolare n. 19 dell'11.09.14, la nota esplicativa n. 5425 del 24.11.14 e la Circolare n. 30 dell'11.12.14.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

stante la eccezionalità della situazione legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e le professionalità presenti in Azienda, e sussistendo concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, come da piano di risanamento aziendale di cui al citato verbale di accordo governativo del 23.09.14,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga per crisi aziendale – ai sensi della normativa suindicata – dal 01.01.15 e sino all' 08.05.15**, con riguardo ad un numero massimo di **15 lavoratori**, in forza presso la Sede Direzionale di Segrate (MI) (n. 03 lavoratori), la Parafarmacia di Erbusco (BS) (n. 02 lavoratori), ed ai City Store di Roma-Tuscolana (n. 02 lavoratori, di cui n. 01 PT al 50% e n. 01 PT al 45%), Livorno (n. 01 lavoratori PT al 45%), Voghera (PV) (n. 01 lavoratore), Savona (n. 01 lavoratore PT al 50%), Milano-Caroncini (n. 02 eccedenze, di cui n. 01 FT e n. 01 PT al 50%), Rovigo (n. 02 lavoratori PT al 40%) e Udine (n. 01 lavoratore PT al 60%).
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **Cig a zero ore senza rotazione**, stante l'infungibilità delle mansioni svolte.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig nell'ambito di quanto previsto dal presente verbale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Quale strumento di gestione degli esuberanti collocati in Cig, l'Azienda offrirà la possibilità di trasferimento presso altre unità produttive.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. della tutela dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti

telefonici dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.






